



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 152 del 22/10/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – RIMODULAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Nell'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 22:42, nella SEDE COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Presente	Assente
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
FELTRIN BARBARA	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Assiste quale Segretario Generale la D.ssa Cristina BLOISE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Cristiano ZA GARIBALDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Luca Spandre;

ATTESO che il Comune di Diano Marina ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C.n.185 in data 27.12.2017 e che pertanto ha potuto introdurre l'imposta di soggiorno;

VISTA la delibera C.C. n. 3 del 07.02.2019 con la quale è stata istituita nel Comune di Diano Marina, a partire dal 2019, l'imposta di soggiorno, di cui all'art.4 del D.Lgs.n.23/2011 e ss.mm. che ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- c) disposto, altresì, che i Comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

VISTO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera C.C. n. 3 del 07.02.2019 e modificato con delibere C.C. n. 103 del 06.12.2022 e n. 72 del 26.11.2024 che, tra l'altro, prevede:

- che gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta vengano utilizzati nel modo seguente:
 - A. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n.1 del 06/02/2024, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area

vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

B. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;

- che l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n.1 del 06.02.2024, anche se gestite in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;
- che l'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento con rilascio di relativa quietanza emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario;
- che il gestore deve dichiarare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun mese solare, entro il portale on-line messo a disposizione del Comune di Diano Marina, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativi al mese precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno;
- che il gestore deve presentare al Comune, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale della gestione (modello 21- DPR.n.194/1996) che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato; si specifica a tal proposito che, come da indicazione della Corte dei Conti e del MEF, le dichiarazioni mensili, e di conseguenza il Modello 21 che le riassume, devono essere presentate anche in assenza di ospiti, indicando zero presenze, salvo cessazione dell'attività;
- che il versamento da parte del gestore a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo;
- che l'imposta si applica per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n.296/2006, le tariffe approvate resteranno valide anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

VISTA la deliberazione G.C. n. 35 del 15.03.2021, con la quale si sono approvate le tariffe da applicarsi per l'anno 2021, confermate anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

RITENUTO opportuno ora procedere ad una rimodulazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno che possa portare ad un maggiore introito per poter procedere al miglioramento dell'offerta turistica, incrementando gli investimenti in tale ambito ed alla realizzazione di eventi che possano incentivare la presenza turistica nel territorio del dianese;

RICHIAMATI gli incontri svoltisi durante l'anno in corso con le associazioni locali

maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, con le quali si è concordato l'aumento delle tariffe (rimaste invariate per 6 anni) in modo da allinearle ai principali comuni della Provincia;

VISTE quindi le proposte di aumento tariffario concordate con le varie Associazioni di categoria più rappresentative del territorio, come previsto dall'art.4 del D.Lgs. n.23/2011;

DATO ATTO che, nel rispetto della normativa, le tariffe sono graduate in relazione alle tipologie delle strutture ricettive entro i limiti massimi previsti dal D.Lgs. n. 23/2011;

VALUTATO, di aggiornare di conseguenza la tabella delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno, come sotto riportato;

CONSIDERATO che il gettito atteso da tale modifica tariffaria è indicato nelle previsioni di bilancio 2026-2028, con un importo prudenziale di euro 850.000,00, dando atto che il maggiore introito permetterà di investire non solo in manifestazioni di maggior rilievo, ma anche a svolgere nuovi servizi e progetti, tra i quali a titolo esemplificativo un potenziamento del servizio di bus navetta tra la stazione ferroviaria e il centro città, un miglioramento del marketing promozionale, una più efficiente gestione dello IAT ed un incremento del servizio di verde pubblico;

VISTI:

- I. l'art.53, comma 16, della L. n.388/00 (Finanziaria 2001) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;
- II. l'art.1, comma 169 della legge n.296 del 27.12.06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- III. l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Lorella Iacono "parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonone “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

Per quanto sopra,

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. **di rimodulare** per l’anno 2026 le tariffe dell’imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto concordato con le associazioni di categoria, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di Euro 1,00 ad un massimo di Euro 4,00 a persona per un pernottamento massimo consecutivo nella stessa struttura ricettiva di 7 giorni, come di seguito elencate:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Alberghi a 5 stelle “lusso”	€ 4,00
Alberghi a 5 stelle	€ 4,00
Alberghi a 4 stelle	€ 3,00
Alberghi a 3 stelle	€ 2,00
Alberghi a 2 stelle	€ 1,00
Alberghi a 1 stella	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere a 5 stelle	€ 3,00
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	€ 2,00
Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	€ 1,00
Albergo diffuso	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 2,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast a 3 soli	€ 2,00
Bed & Breakfast a 2 soli	€ 2,00
Bed & Breakfast a 1 sole	€ 2,00
Appartamenti ammobiliati ad uso turistico	€ 2,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici a 4 stelle	€ 2,00
Villaggi turistici a 3 stelle	€ 2,00
Villaggi turistici a 2 stelle	€ 2,00

Villaggi turistici a 1 stella	€ 2,00
Campeggi/Parchi vacanza a 4 stelle	€ 1,00
Campeggi/Parchi vacanza a 3 stelle	€ 1,00
Campeggi/Parchi vacanza a 2 stelle	€ 1,00
Campeggi/Parchi vacanza a 1 stella	€ 1,00
Aree di sosta a 4 stelle	€ 1,00
Aree di sosta a 3 stelle	€ 1,00
Aree di sosta a 2 stelle	€ 1,00
Aree di sosta a 1 stella	€ 1,00
Stanziali (forfettario)	€ 60,00 annui

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	€ 1,50

Gruppi Sportivi/Scolastici	IMPOSTA PER PERSONA PER PERNOTTAMENTO € 1,00
-----------------------------------	--

2. **di stabilire** in Euro 60,00 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti "stanziali" delle strutture ricettive all'aria aperta;
3. **di dare atto che** l'imposta sarà applicata dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno;
4. **di disporre che** per gli esercizi futuri, qualora non venga deliberato diversamente, rimangono confermate, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L.296/2006, le ultime tariffe approvate;
5. **di dare atto** che il gettito sarà destinato alle finalità di cui all'art.4 del D.Lgs.n.23/2011 e ss.mm.;
6. **di dichiarare**, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Dott. Cristiano ZA GARIBALDI

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
D.ssa Cristina BLOISE